

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile

Ordinanza 8 giugno 2017, n. 14328

**Integrale**

Condominio - Fase monitoria e di merito sono un unicum - Regolamentazione delle spese in base all'esito finale della lite - Somme percepite in eccedenza per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Revoca parziale del decreto ingiuntivo - Inesistenza di condanna del creditore al pagamento delle spese di lite

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6918-2016 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonche'

sul ricorso 6918-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- ricorrente incidentale -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 19235/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

#### FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Condominio di (OMISSIS), propone ricorso articolato in unico motivo (violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c.) avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 28 settembre 2015 che, riformando la decisione di primo grado resa dal Giudice di pace, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Giudice di pace nei confronti della condomina (OMISSIS) su domanda del Condominio per l'importo di Euro 4.658,53, condannato comunque la (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 4.477,98 e poi condannato il Condominio (OMISSIS), a pagare all'opponente ed appellante (OMISSIS) un terzo delle spese processuali, compensando i residui due terzi.

(OMISSIS) si difende con controricorso e propone ricorso incidentale articolato in due motivi (violazione e falsa applicazione degli articoli 88 e 92 c.p.c., e violazione e falsa applicazione degli articoli 113, 115, 132 e 91 c.p.c.).

Ritenuto che il ricorso principale potesse essere accolto per manifesta fondatezza, ed invece il ricorso incidentale rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita' del ricorso nelle forme di cui all'articolo 380 bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

(OMISSIS) ha presentato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, va regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Di tal che, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, deve essere rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di decreto seguito da opposizione ex articolo 645 c.p.c., e il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutivita', non puo' tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato neppure in parte alle spese del giudizio (Cass. Sez. 3, 12/05/2015, n. 9587; Cass. Sez. L, 18/10/2002, n. 14818).

Avendo, quindi, il Tribunale comunque riconosciuto il credito del Condominio di (OMISSIS), nei confronti della condomina (OMISSIS), sia pure non per l'importo di Euro 4.658,53, oggetto di ingiunzione, ma per la minor somma di Euro 4.477,98, non poteva essere ritenuto il Condominio stesso soccombente, sia pure per un terzo, ai fini della regolazione delle spese processuali.

Queste ragioni spiegano pure la manifesta infondatezza del ricorso incidentale, il quale poggia le sue due censure sull'erroneo presupposto che l'opponente ed appellante (OMISSIS) dovesse considerarsi vincitrice ai fini delle spese di lite.

Il ricorso principale va percio' accolto, il ricorso incidentale va rigettato, la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa va rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che decidera' sul punto uniformandosi al richiamato principio. Il giudice di rinvio prevedera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.